



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 3365
(citare nella risposta)

05 MAG 2008

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel .+39 06.42.03.161 - Fax +39 06 48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Area 4

Rifer del

Allegati **vedi testo**

Ogget Decreto Ministero dell'Economia e delle
Finanze 25 febbraio 2008 n. 74
(G.U. n. 90 16 aprile 2008)

Ai Signori
Presidenti dei Consigli
dei Collegi dei geometri

Ai Signori
Presidenti dei Comitati Regionali

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

In riferimento all'oggetto, si trasmette il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 febbraio 2008 n. 74 "*Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 – Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere forniture e servizi*".

Si ritiene inoltre utile, per completezza di informazione, allegare l'approfondimento, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla tematica oggetto del decreto in argomento.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

f.to IL CONS.RE RESP.LE
(Geom. Maurizio Savoncelli)

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)

A ti/

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2008, n. 74

Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilita' solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.

(GU n. 90 del 16-4-2008)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Visti, in particolare, i commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, con i quali e' stata introdotta la responsabilita' solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi;

Visto il comma 34 del predetto articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006 che prevede l'adozione di un decreto interministeriale volto ad individuare la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti previsti nei commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto, in particolare, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in cui si stabilisce che le norme ivi contenute disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonche' la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione, ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono;

Visto l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che individua i soggetti abilitati al compimento di talune attivita' di assistenza fiscale;

Visto l'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-14700/UCL del 13 settembre 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Comunicazioni di dati relativi ai lavoratori
impiegati nell'esecuzione del subappalto

1. Il subappaltatore comunica all'appaltatore il codice fiscale dei

soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati, nonché ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti.

2. L'appaltatore comunica al committente i dati di cui al comma 1, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, secondo quanto disposto dal comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 2.

Documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali

1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base al modello riportato nell'allegato 1 del presente decreto e delle copie del modello F24 di cui all'articolo 3 corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.

2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 2 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma è alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e all'utilizzo da parte dell'impresa subappaltatrice del modello F24 riferito al singolo subappalto per il versamento delle ritenute fiscali relative al personale impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto.

3. Il rilascio da parte del subappaltatore della dichiarazione e delle copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, di cui al comma 1, ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1.

4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.

Art. 3.

Modello F24 riferito al singolo subappalto

1. Ai fini del controllo dell'esatto versamento delle ritenute fiscali riferite ai soggetti impiegati nell'esecuzione di ogni singola opera o prestazione della fornitura o del servizio a favore dell'impresa appaltatrice, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto che deve essere utilizzato

da parte dell'impresa subappaltatrice, comprendenti comunque il codice fiscale dell'impresa appaltatrice e l'importo delle ritenute per le quali e' attribuita la responsabilita' solidale di cui al comma 28, dell'articolo 35, del citato decreto-legge n. 223 del 2006.

2. In presenza di lavoratori utilizzati nell'esecuzione di piu' appalti, l'impresa subappaltatrice determina l'importo delle ritenute, da indicare nel modello F24 di cui al comma 1, in misura proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente con riguardo ai singoli appalti stipulati dalla predetta impresa.

Art. 4.

Documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi

1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice della seguente documentazione:

a) prospetto analitico redatto in forma libera contenente:

1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto;

2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore;

3) indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati;

b) Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione di cui all'articolo 1.

2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, puo' essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero del professionista responsabile dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 3 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma e' alternativa al rilascio della documentazione di cui al comma 1.

3. Il rilascio da parte del subappaltatore della documentazione di cui al comma 1 ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilita' solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1.

4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalita' di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.

Art. 5.

Efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi di cui all'articolo 35, comma 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano

Visto, il Guardasigilli: Scotti

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2008

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 398

Allegato 1 (articolo 2, comma 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 2 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____,
 C.F. _____, legale rappresentante del/la _____, con sede in _____ in
 qualità di subappaltatore del contratto di _____, stipulato con _____, in data _____,
 consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
 richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

di aver correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione
 soggetti di seguito elencati, impiegati nell'esecuzione del contratto di cui sopra:

1. Codice Fiscale	Importo ritenute Irpef	anno e mese di riferimento
_____	_____	_____
2. Codice Fiscale	Importo ritenute Irpef	anno e mese di riferimento
_____	_____	_____
3. Codice Fiscale	Importo ritenute Irpef	anno e mese di riferimento
_____	_____	_____
n. Codice Fiscale	Importo ritenute Irpef	anno e mese di riferimento
_____	_____	_____
Totale		
n° lavoratori	Importo ritenute Irpef	anno di riferimento
_____	_____	_____

Elenco dei versamenti con modelli F24 relativi al singolo subappalto

1) gg. mese anno
 / /
 Importo
 € _____
 Ricevute di addebito
 n. del

2) gg. mese anno
 / /
 Importo
 € _____
 Ricevute di addebito
 n. del

3) gg. mese anno
 / /
 Importo
 € _____
 Ricevute di addebito
 n. del

n) gg. mese anno
 / /
 Importo
 € _____
 Ricevute di addebito
 n. del

_____, il _____

 (firma del subappaltatore)

 (firma per accettazione dell'appaltatore)

Allegato 2 (articolo 2, comma 2)

ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA

La/Il sottoscritta/o _____, nato a _____, il _____,
 Codice Fiscale _____, residente in _____, Via
 _____, n. _____, cap _____,

responsabile dell'assistenza fiscale del centro..... di cui all'articolo 35,
 comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sito in.....;

abilitato all'esercizio della professione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto
 del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in quanto iscritto all'Albo/Ordine/ dei
 _____ della Provincia di _____ con il n. _____, ovvero alla Sezione
 A/Sezione B dell'Albo....., con studio in _____

relativamente al contratto di subappaltato stipulato in data _____, tra l'appaltatore e il
 subappaltatore.....

ASSEVERA

Che il/la _____, subappaltatore/rice ha correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali
 sui redditi di lavoro dipendente in relazione soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui
 sopra, come di seguito elencati:

1. Codice Fiscale	Importo ritenute Irpef	anno e mese di riferimento
_____	_____	_____
2. Codice Fiscale	Importo ritenute Irpef	anno e mese di riferimento
_____	_____	_____
3. Codice Fiscale	Importo ritenute Irpef	anno e mese di riferimento
_____	_____	_____
n. Codice Fiscale	Importo ritenute Irpef	anno e mese di riferimento
_____	_____	_____
Totale		
n.° lavoratori	Importo ritenute Irpef	anno di riferimento
_____	_____	_____

Estremi dei versamenti

1) gg. mese anno Importo versato Importo relativo al singolo subappalto Ricevute di addebito
 ___/___/___ € _____ € _____ n. del

2) gg. mese anno Importo versato Importo relativo al singolo subappalto Ricevute di addebito
 ___/___/___ € _____ € _____ n. del

3) gg. mese anno Importo versato Importo relativo al singolo subappalto Ricevute di addebito
 ___/___/___ € _____ € _____ n. del

n) gg. mese anno Importo versato Importo relativo al singolo subappalto Ricevute di addebito
 ___/___/___ € _____ € _____ n. del

Totale Importo versato Importo relativo al singolo subappalto
 € _____ € _____

_____, li _____

Timbro professionale

Firma _____

Estremi dei versamenti

1) gg. mese anno Importo versato Importo relativo al singolo subappalto Ricevute di addebito
 ___/___/___ € _____ € _____ n. del

2) gg. mese anno Importo versato Importo relativo al singolo subappalto Ricevute di addebito
 ___/___/___ € _____ € _____ n. del

3) gg. mese anno Importo versato Importo relativo al singolo subappalto Ricevute di addebito
 ___/___/___ € _____ € _____ n. del

n) gg. mese anno Importo versato Importo relativo al singolo subappalto Ricevute di addebito
 ___/___/___ € _____ € _____ n. del

Totale Importo versato Importo relativo al singolo subappalto
 € _____ € _____

_____, lì _____

Timbro professionale

Firma _____

Legge 4 agosto 2006, n. 248

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Omissis)

Art. 35.

Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale

(Omissis)

28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.

29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali e' comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al *comma 32* e' punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione e' comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

34. *Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di*

conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

(Omissis)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Portale del Governo Italiano

Vai ai contenuti Vai al menu di navigazione



Home | Rss

Cerca:

Vai

Chi è chi

Ti trovi in: [Home](#) : [Governo informa](#) : [Dossier](#) :

Il Presidente
Romano Prodi

I Vice Presidenti
Massimo D'Alema
Francesco Rutelli

I Ministri
e i Sottosegretari

Invia una e-mail
al Presidente

Il Governo

La Presidenza

I Ministeri

Cos'è il Governo

La Costituzione

Invia una e-mail
al Governo

La comunicazione

Documentazione

Newsletter

Campagne di
comunicazione

Multimedia

Rassegna stampa

Link

Istituzioni italiane

Istituzioni
europee

Istituzioni
mondiali

I portali dei
servizi

Responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore

Responsabilità solidale

Finalità

Il fine della disciplina sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore è quello di coinvolgere i soggetti che intervengono nel contratto di appalto (committente, appaltatore, subappaltatore) nel controllo riguardo la effettuazione e il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi, nonché delle ritenute fiscali, riferibili ai lavoratori che sono utilizzati nell'appalto stesso.

Come funziona la responsabilità solidale

Se l'appaltatore non provvede direttamente all'esecuzione dell'obbligazione prevista nel contratto di appalto ma concede ad una terza impresa (subappaltatore) l'esecuzione di alcune opere oggetto dell'appalto, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore in materia di effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori a cui è tenuta l'impresa subappaltatrice.

La responsabilità solidale dell'appaltatore è comunque limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. Questa responsabilità viene meno quando all'appaltatore viene esibita la documentazione comprovante il pagamento delle ritenute e dei contributi, da parte del subappaltatore. La mancata esibizione della documentazione può determinare la sospensione, da parte dell'appaltatore, del pagamento di quanto dovuto al subappaltatore.

Ambito di applicazione

La nuova disciplina si applica sia agli appalti di natura privatistica sia agli appalti pubblici disciplinati dalle leggi speciali.

L'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni risulta comunque circoscritto ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito delle attività rilevanti ai fini Iva. Sono esclusi i committenti non esercenti attività commerciale, quali, ad esempio, le persone fisiche esercenti attività di lavoro

Dossier del 7 aprile
2008



Presentazione
Responsabilità solidale
Ruolo del committente
Regolamento in sintesi

Documenti correlati
Sicurezza degli impianti
negli edifici

Il bonus occupazione
2008

Le nuove norme tecniche
delle costruzioni

Link sul web

Il sito del dipartimento
Politiche fiscali

Documenti da scaricare
Regolamento 25 febbraio
2008

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Relazione illustrativa

Decreto legge 223/06
commi 28-34

I documenti in formato .pdf

autonomo – anche in forma associata - e le società semplici;
tale esclusione non pregiudica comunque l'applicazione delle
disposizioni con riguardo alle imprese appaltatrici e
subappaltatrici che operano nell'appalto il cui committente risulti
comunque escluso.

Fonte: Dipartimento politiche fiscali

[RSS](#) | [Contatti](#) | [Mappa del sito](#) | [Privacy](#) | [Copyright](#)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Portale del Governo Italiano

Vai ai contenuti | Vai al menu di navigazione

Governoinforma
comunicazione e dialogo con i cittadini

Home | Rss

Vai

Chi è chi

Il Presidente
Romano Prodi

I Vice Presidenti
Massimo D'Alema
Francesco Rutelli

I Ministri
e i **Sottosegretari**

Invia una e-mail
al **Presidente**

Il Governo

La Presidenza

I Ministeri

Cos'è il Governo

La Costituzione

Invia una e-mail
al **Governo**

La comunicazione

Documentazione

Newsletter

Campagne di
comunicazione

Multimedia

Rassegna stampa

Link

Istituzioni italiane

Istituzioni
europee

Istituzioni
mondiali

I portali dei
servizi

Ti trovi in: **Home** : **Governo informa** : **Dossier** :

Responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore


Ruolo del committente

Già dal 2003, con il decreto legislativo di attuazione delle legge Biagi, veniva disposto che "in caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. Successivamente, questa norma è stata modificata dal decreto legislativo 251/2004 che ha aggiunto all'ambito di applicazione anche l'appalto di opere: "in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.». Con la conversione del decreto legge 223/2006 viene disposto che "al committente è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 fino ad un massimo di 200.000 euro, nel caso in cui lo stesso provveda al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore senza che accerti la documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi da parte dei soggetti obbligati". Con la stessa legge viene estesa la solidarietà passiva tra committente e appaltatore in merito ai trattamenti retributivi e ai contributi previdenziali dovuti ai lavoratori dipendenti, anche all'ipotesi dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali.

La legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 911) ha esteso ulteriormente la responsabilità del committente, In particolare, stabilendo che il committente è obbligato in solido, oltre che con l'appaltatore anche con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori.

Fonte: Dipartimento politiche fiscali

Dossier del 7 aprile
2008



Presentazione
Responsabilità solidale
Ruolo del committente
Regolamento in sintesi

Documenti correlati
Sicurezza degli impianti
negli edifici

Il bonus occupazione
2008

Le nuove norme tecniche
delle costruzioni

Link sul web
Il sito del dipartimento
Politiche fiscali

Documenti da scaricare
Regolamento 25 febbraio
2008

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Relazione illustrativa
Decreto legge 223/06
commi 28-34

I documenti in formato .pdf

RSS | **Contatti** | **Mappa del sito** | **Privacy** | **Copyright**